

Pubblicato il 14/12/2016

N. 07964/2016 REG.PROV.CAU.

N. 05626/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5626 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Dirpubblica Federazione del Pubblico Impiego, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici C.F. MDCCMN72T14I073V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio, 18;

contro

Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

con ricorso introduttivo: dei provvedimenti in data 8.1.2016 e 2.2.2016, rispettivamente di nomina della commissione d'esame, di sostituzione di un suo componente, di nomina di cinque sottocommissioni e di sostituzione di alcuni loro componenti, relativamente al concorso a 175 posti per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dell'Agenzia delle entrate e di ogni altro atto, preordinato,

conseguente e connesso, in quanto lesivo degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale;

dell'atto recante motivi aggiunti

del provvedimento prot. n. 119931/2016 del 27/7/2016 con il quale la Commissione d'esame del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia indetto con provvedimento n. 146687 del 29 ottobre 2010 è stata integrata dal prof. Renato Ruffini, in qualità di esperto di public management;

del provvedimento prot. n. 145108 del 20.9.2016 con il quale la Commissione d'esame è stata integrata con la nomina di membri aggiunti esperti in lingue straniere e informatica e sono state modificate le sottocommissioni;

di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi e per quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Considerato che con ordinanza n. 3231/2016 questa sezione ha respinto l'istanza cautelare acclusa al ricorso introduttivo del giudizio;

Considerato che tale ordinanza è stata impugnata da parte ricorrente innanzi al Consiglio di Stato che con ordinanza n. 4438/2016 ha accolto l'appello e, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha accolto l'istanza

cautelare in primo grado, sollecitando questo Tribunale per la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cpa;

Considerato che nelle more dell'odierna camera di consiglio parte ricorrente ha proposto atto recante motivi aggiunti (avverso il provvedimento prot. n. 119931/2016 del 27.7.2016 con la quale la Commissione d'esame del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia indetto con provvedimento n.146687 del 29 ottobre 2010 è stata integrata dal prof. Renato Ruffini, in qualità di esperto public management nonché avverso il provvedimento prot. n. 145108 del 20.9.2016 con cui la Commissione d'esame è stata integrata con la nomina di membri aggiunti esperti in lingue straniere e informatica e sono state modificate sottocommissioni), con annessa domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Considerato che parte ricorrente ha prodotto in data 5 dicembre 2016 separata istanza di cancellazione dal ruolo delle sospensive dell'odierna camera di consiglio della domanda cautelare richiesta con il predetto atto recante motivi aggiunti, dichiarando la circostanza di un *“mero refuso di stampa – nella prima pagina dei predetti motivi aggiunti”* tenuto conto che la predetta ricorrente *“non avrebbe avuto alcun concreto interesse alla richiesta di sospensiva dell'efficacia degli atti impugnati, dal momento che ...il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza n.4438 del 7 ottobre 2016 ha accolto l'appello cautelare promosso dalla Dirpubblica, con conseguente accoglimento dell'istanza cautelare proposta in primo grado”*;

Considerato che il Collegio, alla luce di quanto dichiarato da parte ricorrente e delle circostanze di cui sopra, deve dare atto della cancellazione dal ruolo delle sospensive dell'odierna camera di consiglio della domanda cautelare proposta con l'atto recante motivi aggiunti, essendo già peraltro fissata l'udienza pubblica per la discussione del merito per la trattazione del ricorso introduttivo alla data del 21 marzo 2017;

Fissa la trattazione del ricorso introduttivo e dell'atto recante motivi aggiunti alla udienza pubblica del 21 marzo 2017.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) così dispone:

- dà atto, alla luce delle considerazioni indicate in parte motiva, della cancellazione dal ruolo delle sospensive dell'odierna camera di consiglio della domanda cautelare proposta con l'atto recante motivi aggiunti in epigrafe;

- Fissa la trattazione del ricorso introduttivo e dell'atto recante motivi aggiunti alla udienza pubblica del 21 marzo 2017.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO